

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 7553

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Disposizioni a favore di alcune categorie di personale dipendente dal Ministero difesa già impiegato in lavorazioni ed in ambienti con presenza di amianto

*Presentata il 24 gennaio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole dare a posteriori un doveroso e giusto riconoscimento al personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa che ha lavorato in ambienti contaminati dall'amianto negli anni antecedenti il 1995. Un riconoscimento di cui hanno peraltro già ampiamente goduto i dipendenti dell'industria privata, per effetto dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Al riguardo va ricordato che la vita di bordo negli anni antecedenti il 30 marzo 1994 (data ultima di impiego dell'amianto sulle unità navali) portava i marinai a vivere quotidianamente a contatto diretto con tale minerale nocivo, che veniva impiegato nella tubolatura del vapore, dei gas di scarico dei motori termici e dei fluidi in genere, nell'isolamento delle paratie, nei

teli di protezione per la saldatura e la discatura e nelle tute antifiamma per il servizio di sicurezza.

Oggi alla luce della relazione dell'ispettorato di sanità della marina militare, compilata su richiesta del consiglio centrale di rappresentanza, sezione marina, si evince inequivocabilmente che il personale imbarcato sulle navi della marina militare sino al marzo 1994 è stato esposto a:

— rischio professionale (per gli appartenenti alle categorie di meccanico, di motorista e di elettricista);

— rischio generico aggravato (per gli altri membri dell'equipaggio).

Sono stati altresì esposti a rischio coloro che hanno lavorato in cantieri di allestimento e in arsenali di riparazione

navale nelle categorie di coibentista, meccanico, motorista ed elettricista.

Alla luce di quanto esposto, tenuto conto dell'atipicità di impiego dei militari, in particolare di quelli imbarcati che hanno vissuto quotidianamente a contatto con l'amianto ventiquattro ore su ventiquattro, non è possibile pensare di estendere al personale dipendente dal Ministero della difesa i benefici previsti dall'articolo 13 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori dell'industria privata.

Non bisogna comunque dimenticare che i dipendenti dell'industria privata hanno goduto dei benefici previdenziali in quanto i datori di lavoro, ai sensi del capo VIII del

titolo I del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, erano obbligati a pagare anticipatamente un premio supplementare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a copertura del rischio professionale derivante dall'esposizione all'amianto, premio che invece non è stato pagato dallo Stato per i dipendenti del Ministero della difesa.

Per quanto esposto, si ritiene oggi improcrastinabile colmare quella che è stata una « latenza » legislativa dello Stato verso i suoi dipendenti, con la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per il personale militare e civile del Ministero della difesa che, prima del 31 marzo 1994, ha effettuato imbarchi sulle unità navali militari o ha prestato servizio negli stabilimenti di lavoro della marina militare o ha lavorato nei cantieri per l'allestimento e la riparazione dei mezzi navali militari e, per compiti d'istituto, è stato assoggettato a rischio professionale per esposizione all'amianto, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche il periodo lavorativo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per un coefficiente stabilito ai sensi delle lettere *a)* e *b)* e non soggetto a limiti di cumulo con eventuali coefficienti applicati per motivi diversi ai sensi della legislazione vigente:

*a)* per il personale di macchina, per gli ufficiali del Genio navale, delle Armi navali e dei Corpi specialistici in servizio macchina, per i sottufficiali e per il personale di truppa delle categorie meccanico, motorista ed elettricista, il coefficiente è determinato nella misura di 1,75 per ogni anno o frazione di anno di imbarco;

*b)* per il personale imbarcato con compiti diversi dal servizio macchina e per il personale impiegato negli stabilimenti di lavoro della marina militare o nei cantieri navali, il coefficiente è determinato nella misura di 1,5 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

## ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, altresì, al personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine che ha prestato servizio ai sensi del medesimo articolo.

